



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. N. 56 DEL 06/08/1993

Modificato in ultimo con deliberazione n. _____ del _____

TITOLO I.....	5
GENERALITA'	5
<i>Art. 1.....</i>	<i>5</i>
<i>Polizia Mortuaria nel Comune.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2.....</i>	<i>5</i>
<i>Responsabilita'</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3.....</i>	<i>5</i>
<i>Servizi gratuiti e a pagamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4.....</i>	<i>6</i>
<i>Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>6</i>
TITOLO II.....	7
DEPOSITO E OSSERVAZIONE CADAVERI - TRASPORTO FUNEBRE	7
<i>Art. 5.....</i>	<i>7</i>
<i>Depositi di osservazione o obitorio).....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6.....</i>	<i>7</i>
<i>Trasporti funebri</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7.....</i>	<i>7</i>
<i>Categorie di trasporti).....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8.....</i>	<i>8</i>
<i>Soste di carri funebri.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9.....</i>	<i>8</i>
<i>Orario dei trasporti funebri.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10.....</i>	<i>8</i>
<i>Modalita' dei trasporti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11.....</i>	<i>8</i>
<i>Percorsi dei trasporti funebri).....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12.....</i>	<i>9</i>
<i>Luogo e modalita' di sosta per i cadaveri in transito.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13.....</i>	<i>9</i>
<i>Trasporti particolari.....</i>	<i>9</i>
TITOLO III.....	9
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	9
<i>Art. 14.....</i>	<i>9</i>
<i>Autorizzazione alla cremazione e oneri della stessa</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15.....</i>	<i>10</i>
<i>Conservazione, dispersione delle ceneri - manifestazioni di volonta'.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16.....</i>	<i>10</i>
<i>Affidamento delle ceneri.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17.....</i>	<i>11</i>
<i>Dispersione delle ceneri</i>	<i>11</i>
TITOLO IV	12
CIMITERI - DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
<i>Art. 18.....</i>	<i>12</i>
<i>Cimiteri cittadini</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19.....</i>	<i>12</i>
<i>Aventi diritto alla sepoltura nei civici Cimiteri cittadini.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20.....</i>	<i>13</i>
<i>Orari di apertura dei civici cimiteri e servizio di custodia</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21.....</i>	<i>13</i>
<i>Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22.....</i>	<i>14</i>
<i>Ornamenti delle sepolture</i>	<i>14</i>
<i>Art. 23.....</i>	<i>14</i>
<i>Vigilanza del Sindaco.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24.....</i>	<i>14</i>

<i>Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate</i>	14
Art. 25.....	15
<i>Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri</i>	15
Art. 26.....	16
<i>Divieti</i>	16
Art. 27.....	17
<i>Smaltimento rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale</i>	17
TITOLO V	17
SEPOLTURE	17
CAPO I.....	17
CAMPI DI INUMAZIONE.....	17
Art. 28.....	18
<i>Campi di inumazione</i>	18
CAPO II.....	18
SEPOLTURE PRIVATE.....	18
Art. 29.....	18
<i>Sepulture private - Tipologia - Durata delle concessioni</i>	18
Art. 30.....	19
<i>Sepulture private - Diritto d'uso</i>	19
Art. 31.....	19
<i>Concessioni del diritto d'uso su aree o manufatti cimiteriali</i>	19
Art. 32.....	19
<i>(Caratteristiche della concessione - non trasferibilità - retrocessione - revoca - decadenza)</i>	19
Art. 33.....	20
<i>Modalità per ottenere una concessione cimiteriale</i>	20
Art. 34.....	20
<i>Decadenza e revoca delle sepolture private</i>	20
Art. 35.....	21
<i>Concessioni perpetue</i>	21
Art. 36.....	21
<i>Manutenzione delle sepolture private</i>	21
CAPO III.....	21
LOCULI E CELLETTE OSSARIO.....	21
Art. 37.....	21
<i>Sepulture private a tumulazione individuale - loculi</i>	21
Art. 38.....	22
<i>Cellette ossario</i>	22
Art. 39.....	22
<i>Retrocessione di loculi e cellette ossario)</i>	22
Art. 40.....	23
<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria sui loculi e sulle cellette ossario)</i>	23
CAPO IV.....	23
SEPOLCRI FAMILIARI ED EREDITARI.....	23
Art. 41.....	23
<i>Concessione di sepolcro gentilizio o familiare</i>	23
Art. 42.....	24
<i>Concessione di tombe o sepolcri ereditari</i>	24
Art. 43.....	24
<i>Concessioni a collettività, enti od istituzioni</i>	24
Art. 44.....	24
<i>Costruzione manufatti tombe di famiglia e ereditarie</i>	24
Art. 45.....	25
<i>Concessione di aree per tombe ereditarie o di famiglia</i>	25
Art. 46.....	25
<i>Esercizio dei diritti d'uso</i>	25
Art. 47.....	26
<i>Divisione, separazione e rinuncia</i>	26
Art. 48.....	26
<i>Morte del concessionario e obblighi di comunicazione</i>	26
Art. 49.....	26
<i>Scadenza delle concessioni</i>	26

<i>Art. 50.....</i>	<i>27</i>
<i>Revoca della concessione.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 51.....</i>	<i>27</i>
<i>Fascicoli per le tombe di famiglia.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 52.....</i>	<i>27</i>
<i>Sepulture ereditarie o di famiglia ad inumazione</i>	<i>27</i>
TITOLO VI.....	28
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	28
<i>Art. 53.....</i>	<i>28</i>
<i>Esumazioni ed estumulazioni ordinarie</i>	<i>28</i>
<i>Art. 54.....</i>	<i>28</i>
<i>Esumazioni ed estumulazioni straordinarie</i>	<i>28</i>
<i>Art. 55.....</i>	<i>29</i>
<i>Tumulazioni provvisorie.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 56.....</i>	<i>30</i>
<i>Oggetti da recuperare</i>	<i>30</i>
<i>Art. 57.....</i>	<i>30</i>
<i>Disponibilita' dei materiali.....</i>	<i>30</i>
TITOLO VII.....	31
NORME FINALI E TRANSITORIE.....	31
<i>Art. 58.....</i>	<i>31</i>
<i>Norme finali e transitorie</i>	<i>31</i>

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1

Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune di seguito indicati con precisazioni delle funzioni loro attribuite:
 - a) l'Ufficio Servizi cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti; tale ufficio cura inoltre il coordinamento funzionale del personale cimiteriale che dipende organicamente dal Settore Servizi Ambientali e Territoriali;
 - b) l'Ufficio di Segreteria provvede al rilascio dei decreti sindacali e alla formalizzazione dei contratti di concessione delle sepolture;
 - c) l'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
 - d) l'Ufficio Tecnico comunale provvede agli adempimenti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla costruzione e ampliamento dei Cimiteri e ad ogni altro adempimento di natura tecnica;

Art. 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che nell'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori, e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la conservazione dei resti nell'ossario comune;
 - d) la conservazione di ceneri nel cinerario comune;
 - e) il servizio funebre completo comprensivo di manifesti mortuari, autofunebre con servizio di n. 4 necrofori, copricassa con fiori di stagione, cassa di tipo economico, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e/o per le quali nessuno richianda il funerale.
A tal fine sono beneficiari coloro che non raggiungono la soglia del cosiddetto “minimo vitale”, corrispondente al livello di reddito rientrante nella prima fascia I.S.E.E., per l’esonero totale dalle spese per beneficiare dei servizi a domanda individuale.
3. La procedura è attivata dall’Ufficio Cimiteriale del Comune d’ufficio, per le persone decedute che rientrino nell’elenco trasmesso ed aggiornato annualmente dai Servizi Sociali del Comune, di persone non raggiungenti il “minimo vitale” di cui al comma 2 lett. g).
4. L’inumazione e l’esumazione ordinaria sono soggette al pagamento di una tariffa minima stabilita dal Comune in attuazione della legge 28/02/2001, n. 26, ai sensi del successivo comma 5. Nel caso in cui i familiari non risultino in grado di sostenere tale spesa e rientrino nell’elenco di cui al comma 3, i sopra citati servizi sono gratuiti.
5. Il servizio a domanda dell’illuminazione votiva, viene gestito tramite concessionario e comporta il pagamento di un contributo da parte degli utenti.
6. Tutti i servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite e rideterminate annualmente dalla Giunta comunale sulla base dell’indice ISTAT di aumento del costo della vita, con arrotondamento per difetto eliminando i decimali.

Art. 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10/9/1990, n. 285);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o revoca;
 - h) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II

DEPOSITO E OSSERVAZIONE CADAVERI - TRASPORTO FUNEBRE

Art. 5

Depositi di osservazione o obitorio)

1. L'ammissione nel deposito di osservazione o obitorio e' autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Art. 6

Trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) con oneri a carico del Comune nel caso di cui all'art. 3, lett. g) del presente regolamento, e comunque nel caso in cui non vengano richiesti dagli interessati trattamenti e prestazioni particolari, con destinazione esclusiva delle salme nei campi comuni da inumazione;
 - b) a pagamento, in tutti gli altri casi in cui è fatta richiesta di servizio funebre, trattamenti, servizi o prestazioni particolari.
2. Il Comune garantisce che i trasporti funebri a pagamento siano effettuati in regime di effettiva concorrenza, a tutela dell'economicità e giusto decoro del servizio fornito.
3. Nei casi di cui al comma 1 lett. a), e in particolare per l'espletamento del servizio di recupero e trasporto delle salme a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato, tali servizi sono esercitati dal Comune e sono affidati ad impresa di onoranze funebri individuata mediante gara ad evidenza pubblica.
4. Il trasporto funebre di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 comprende:
 - a) il trasporto di salme, ceneri, ossa umane, pezzi anatomici o simili da qualsiasi luogo sia esso pubblico o privato, posto nel territorio del Comune ed accessibile alle auto funebri, alla Chiesa e poi al Cimitero o direttamente al Cimitero ed alla stazione ferroviaria, oppure da quest'ultima località al Cimitero o dal Cimitero ad altra località.
5. Ogni trasporto di salma, resti di salma, ceneri, ossa umane e parti di cadavere deve essere accompagnato da apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Detta autorizzazione deve essere consegnata al Custode del Cimitero. Nel caso di trasporto in altro Comune, di esso e' data comunicazione al Sindaco del Comune in cui avviene il seppellimento.

Art. 7

Categorie di trasporti)

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria fatto salvo quanto disposto per gli indigenti.

Art. 8

Soste di carri funebri

1. Le soste di carri funebri (temporanee) sono consentite esclusivamente all'interno del Cimitero.

Art. 9

Orario dei trasporti funebri

1. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri e' fatta tenuti presenti gli orari di apertura dei Cimiteri.
2. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).
3. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, l'organo sanitario preposto può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 10

Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre di salme devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
3. Su richiesta dei familiari o conoscenti del defunto, l'Ufficio Cimiteriale può disporre che il trasporto funebre sia effettuato, per l'intero percorso o parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. Ciò può avvenire se il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantire l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.
4. Qualora si disponga quanto previsto al comma 3, gli automezzi funebri possono essere lasciati anche all'esterno dell'area cimiteriale, e il feretro portato all'interno per essere depositato su appositi cavalletti o strutture mobili, in attesa di tumulazione o inumazione, nelle aree comuni addette a compiere eventuali cerimonie di breve commemorazione civile o religiosa.

Art. 11

Percorsi dei trasporti funebri)

1. Il Sindaco mediante l'Ufficio Cimiteriale concorda con le ditte incaricate dei servizi i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 12

Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a ventiquattro ore.

Art. 13

Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO III

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 14

Autorizzazione alla cremazione e oneri della stessa

1. Nel rispetto della normativa vigente il procedimento di ignizione delle salme, dei resti mortali nonché, con le stesse modalità, dei resti ossei, è autorizzato rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del de cuius ovvero dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di conservazione delle spoglie mortali.
2. Gli oneri di cremazione di salme, resti mortali e resti ossei, nella misura della Tariffa prestabilita dalle Leggi in materia, sono a carico dei soggetti richiedenti.

Art. 15

Conservazione, dispersione delle ceneri - manifestazioni di volontà

1. L'Ufficiale di Stato Civile autorizza una delle seguenti forme:
 - conservazione delle ceneri mediante affido dell'urna o tumulazione della stessa;
 - dispersione delle ceneri;
2. Le operazioni di affido e dispersione delle ceneri vengono annotate in ordine cronologico in apposito registro.
3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà manifestata al Comune di decesso o di residenza dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
4. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
5. Per coloro che al momento del decesso risultano essere regolarmente iscritti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, il non essere contrario alla dispersione delle proprie ceneri può risultare da apposita dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dallo stesso. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione.

Art. 16

Affidamento delle ceneri

1. Ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo può chiedere l'affidamento delle ceneri e viene definito "affidatario";
2. L'affidatario deve dichiarare per iscritto se la conservazione dell'urna avviene presso la propria residenza ovvero presso un domicilio eletto a tale fine. Spetta all'affidatario comunicare al proprio comune di residenza la circostanza della conservazione dell'urna presso la propria dimora abituale ovvero presso il domicilio, così come eventuali variazioni di localizzazione della stessa.

3. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro cinque giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento delle ceneri.
4. Nel caso in cui l'affidatario deceda gli eredi dello stesso dovranno tempestivamente dichiarare all'ufficio amministrativo cimiteriale il nominativo del nuovo affidatario e l'eventuale nuova collocazione dell'urna.

Art. 17

Dispersione delle ceneri

1. A sensi di quanto normato all'articolo 4 della legge Regionale n. 24/2007 la dispersione delle ceneri può avvenire nei seguenti luoghi:
 - in natura;
 - in aree private;
 - in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri.

La dispersione deve avvenire alla presenza di persona incaricata dall'Ufficiale dello Stato Civile, qualora questa non sia un pubblico dipendente in forza ai Servizi cimiteriali.

2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, mentre quella in mare è soggetta alle ulteriori regolamentazioni previste dalla Capitaneria di Porto;
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge Regionale n. 24/2007 e cioè: dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o da differente soggetto espressamente individuato ed indicato in forma scritta dal de cuius. Tali soggetti possono assumere la qualità di "incaricati";

Il soggetto incaricato della dispersione deve sottoscrivere apposito verbale-dichiarazione, che sostanzialmente testimonia dell'accadimento e delle modalità seguite, compilando un modulo prestampato predisposto dall'Ufficio cimiteriale.

4. Nel caso in cui venga richiesta sia la dispersione che il controllo della esatta procedura in capo a personale dipendente del Comune, modalità e tempi di esecuzione dovranno essere previamente concordati e gli eventuali costi saranno a carico dei richiedenti.
5. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, nelle forme e con le modalità, nonché con le procedure di registrazione già richiamate all'art. 15.
6. L'ufficio cimiteriale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sia sulla regolare custodia delle urne cinerarie affidate che in merito alle procedure di dispersione delle ceneri. Promuove periodicamente l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici, collaborando con le associazioni senza scopo di lucro finalizzate alla promozione della pratica della cremazione.

TITOLO IV
CIMITERI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

Cimiteri cittadini

1. In Vado Ligure sono esistenti due civici Cimiteri ubicati rispettivamente in:
 - Frazione Bossarino
 - Frazione Segno.
2. Il civico Cimitero di Segno e' testimonianza storica della trascorsa autonomia comunale dell'attuale Frazione vadese i cui confini sono definiti di massima dai civici n. 1 e 2 di Via S. Margherita a proseguire.

Art. 19

Aventi diritto alla sepoltura nei civici Cimiteri cittadini

1. Hanno diritto ad essere ricevuti nel Civico Cimitero di Bossarino:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi, in esso, in vita al momento della morte, la residenza;
 - c) cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba di famiglia ovvero in altra sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i cadaveri delle persone che sono nate nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - f) i cadaveri delle persone che, pur avendo avuto in vita altrove la residenza, abbiano il coniuge, il convivente o parenti, entro il I grado, già sepolti nei civici Cimiteri del Comune, ovvero aventi diritto al seppellimento in una tomba di famiglia o in altra sepoltura privata;
 - g) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate;
2. Hanno diritto alla sepoltura nel Civico Cimitero di Segno:
 - a) i cadaveri delle persone nate nella Frazione di Segno, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone residenti nella Frazione all'atto del decesso;

- c) i cadaveri delle persone che, pur avendo avuto in vita altrove la residenza, abbiano il coniuge, il convivente o parenti, entro il I grado, già sepolti nel Cimitero di Segno, ovvero aventi diritto al seppellimento in una tomba di famiglia o in altra sepoltura privata;
 - d) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate;
3. Fermo restando il disposto di cui al precedente comma, possono trovare sepoltura nel Cimitero di Segno anche i cittadini vadesi che ne facciano espressa richiesta, fino ad un limite massimo di 1/3 delle sepolture disponibili.

Art. 20

Orari di apertura dei civici cimiteri e servizio di custodia

1. Il Sindaco o suo delegato in qualità di Ufficiale di Polizia Mortuaria determina l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei Cimiteri e' assicurato con personale comunale.
3. Nei Cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).
4. In deroga, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap anche temporaneo o a coloro che abbiano altre motivazioni eccezionali e documentate, i quali peraltro dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Cimiteriale, e rispettare l'orario ad essi specificatamente concesso.

Art. 21

Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (ad esaurimento);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) ossario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

3. Il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e disciplina le caratteristiche delle stesse.

Art. 22

Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali e' subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori in via ordinaria devono essere eseguiti negli orari di apertura al pubblico; le ditte incaricate possono richiedere l'autorizzazione a svolgere i lavori anche in orario di chiusura del cimitero, previa versamento presso la tesoreria comunale, prima dell'inizio degli stessi, di una cauzione di € 2.500 (duemilacinquecento) a tutela di eventuali danni arrecati ai manufatti cimiteriali durante la loro esecuzione.
5. La richiesta deve essere presentata in forma scritta, allegando copia della ricevuta di versamento cauzionale, all'Ufficio Cimiteriale del Servizio Demografici, al quale dovranno essere riconsegnate le chiavi di accesso all'area cimiteriale.
6. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
7. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 23

Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo si fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 24

Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività

lavorativa, dietro corrispettivo, all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere preventivamente autorizzati.

2. Per l'autorizzazione ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco. Le ditte corredano la richiesta di cui sopra con il certificato di iscrizione nel Registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato da presentarsi annualmente contestualmente alla prima domanda presentata nell'anno.
3. Dell'accettazione della domanda e' data comunicazione al richiedente, all'Ufficio Tecnico comunale e al responsabile del servizio di custodia.
4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al custode ad ogni ingresso nel Cimitero.
5. In caso di violazione del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, il Sindaco per un periodo determinato, non rilascerà autorizzazioni a favore della Ditta inibendo ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo che verrà stabilito con ordinanza notificata per mezzo di Messo comunale all'interessato e, contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico comunale e al responsabile del servizio di custodia. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.
6. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale, dispone la definitiva radiazione delle ditte ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Nel periodo della Commemorazione dei defunti le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.

Art. 25

Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai Cimiteri.
2. Inoltre e' tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 3. Il personale dei Cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 26

Divieti

1. Nei Cimiteri e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare e' vietato:
 - a) indossare un abbigliamento indecoroso;
 - b) fumare, tenere contegno chiassoso;
 - c) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
 - d) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - e) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi spazi contenitori;
 - f) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
 - g) calpestare le aiuole e le sepolture;
 - h) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
 - i) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopi di lucro;
 - l) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - m) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;

- n) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- o) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- p) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- q) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- r) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- s) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificati (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali. I visitatori che, previa presentazione di certificato medico attestante gravi difficoltà motorie o particolari condizioni di salute, dimostrino di non essere in grado di percorrere a piedi i viali cimiteriali, potranno essere autorizzati dal Sindaco ad accedere alle sepolture mediante l'uso di automezzo privato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima.
2. I trasgressori saranno puniti a norma degli artt. 106, 107, 108 e 109 del T.U. della L.C.P. n. 383/1934 mantenuti in vigore dalla Legge n. 142/1990.

Art. 27

Smaltimento rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10/9/1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa: a tal fine il civico Cimitero di Bossarino è dotato di apposito, idoneo forno inceneritore.

TITOLO V

SEPOLTURE

CAPITOLO I

CAMPI DI INUMAZIONE

Art. 28

Campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono destinati a sepolture individuali per fosse ad inumazione della durata di anni 10 dalla data della sepoltura.
Le sepolture vengono assegnate nel rispetto di una progressione che partendo dall'alto a sinistra del campo prosegue per fila, sempre osservando il criterio della progressione da sinistra a destra, fino ad esaurimento delle sepolture disponibili nel campo.
2. Nei campi di inumazione, a richiesta dei familiari o di chi agisce per essi, e' autorizzata dal Comune la installazione di cippi e di copritomba aventi le caratteristiche fissate dalla legge e dal regolamento comunale.
3. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con la modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

CAPO II

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 29

Sepolture private - Tipologia - Durata delle concessioni

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 40 anni dalla data della concessione;
 - b) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 99 anni dalla data di concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - d) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. Le concessioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
Qualora per interesse pubblico prevalente il Comune non intenda acconsentire al rinnovo della concessione, con atto deliberativo di Giunta Comunale si procederà a disporre la riacquisizione dell'area o del manufatto in proprietà al Comune.

Art. 30

Sepulture private - Diritto d'uso

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate all'art. 29 del presente Regolamento.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 31

Concessioni del diritto d'uso su aree o manufatti cimiteriali

1. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti cimiteriali deve risultare da apposito atto convenzionale redatto:
 - a) nella forma della scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso qualora non vi sia l'obbligo di registrazione in quanto l'imposta dovuta per la registrazione risulti inferiore all'ammontare dell'imposta fissa;
 - b) nella forma dell'atto pubblico qualora vi sia l'obbligo di registrazione in quanto l'imposta dovuta per la registrazione risulti uguale o superiore all'ammontare dell'imposta dovuta.
2. In particolare, l'atto di concessione di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione.

Art. 32

(Caratteristiche della concessione - non trasferibilità - retrocessione - revoca - decadenza)

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", ne' per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

2. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune nei modi stabiliti dai successivi articoli 35 e 39.
3. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
4. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 33

Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Annualmente, con apposita deliberazione, la Giunta Comunale dispone l'adeguamento delle tariffe prevedendo una differenziazione graduale tra le prime, l'ultima fila e le due file centrali.

Art. 34

Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate, nonché nell'ipotesi in cui la mancata manutenzione della sepoltura possa creare una situazione di pericolo per la collettività.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma e' pronunciata con atto determinativo del Responsabile del servizio.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Responsabile provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidando a provvedere entro il termine di sessanta giorni.
4. Copia della diffida e' affissa all'Albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca e' pronunciata con atto del Responsabile, salvo il caso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. Trova piena applicazione la Legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 35

Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione e fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 32, comma 4 del presente Regolamento.
2. I proprietari o loro aventi causa possono retrocedere dal loro diritto previo assunzione a carico del Comune delle spese necessarie per la sistemazione delle salme presenti nelle tombe in altro sito individuato dall'Amministrazione.

Art. 36

Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO III

LOCULI E CELLETTE OSSARIO

Art. 37

Sepolture private a tumulazione individuale - loculi

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, comma 2 del presente Regolamento.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché in aggiunta eventuali cassette e urne cinerarie fino alla disponibilità di spazio.
E' possibile effettuare una nuova tumulazione di salma in loculo già dato in concessione previa riduzione in resti o cremazione della salma del concessionario, ovvero riducendo in resti o cremazione sia il preesistente feretro sia eventuali ulteriori salme, fino alla disponibilità di spazio nel loculo di cassette o urne cinerarie.
In ognuno di questi casi devono essere pagati i relativi diritti stabiliti nelle tabelle determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita, ai sensi dell'art. 3 comma 5.
4. Nella tariffa di concessione e' compresa l'installazione di lapide di marmo o altro materiale idoneo, che e' effettuata direttamente dal Comune.

5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori, con sporgenza massima di cm. 23, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per se' e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, e' fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano ancora installati, e' consentita, limitatamente ai 6 mesi successivi alla tumulazione della salma, l'apposizione di un portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi come pure per la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.
11. In casi eccezionali e previa espressa autorizzazione del Sindaco, su richiesta degli aventi titolo, i loculi possono essere utilizzati per la tumulazione esclusiva di resti e ceneri, in assenza di salme.

Art. 38

Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano state richieste in occasione di esumazioni od estumulazione ordinarie.
2. La raccolta e conservazione nelle cassette ossario dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie e' autorizzata solo alla condizione che le cassette medesime trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. Le cellette ossario possono contenere, su richiesta del concessionario, i resti di 2 persone conservati in cassette ossario o le ceneri di un massimo di 3 persone conservate nelle urne cinerarie.

Art. 39

Retrocessione di loculi e cellette ossario)

1. La rinuncia della concessione delle sepolture private di cui agli articoli 37 e 38 del presente Regolamento e' ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. A seguito della rinuncia il concessionario può chiedere, con apposita istanza, un rimborso così determinato: 50% della somma pagata con ulteriore detrazione dell'1% della tariffa corrisposta per ogni anno di utilizzo.

Art. 40

Manutenzione ordinaria e straordinaria sui loculi e sulle cellette ossario)

1. Nelle sepolture private costruite dal Comune la manutenzione straordinaria ed ordinaria sulla struttura, riferita ai suoi elementi costitutivi portanti e alle parti generali, e' a carico dell'Amministrazione comunale.

CAPO IV

SEPOLCRI FAMILIARI ED EREDITARI

Art. 41

Concessione di sepolcro gentilizio o familiare

1. Il Comune può dare in concessione, con atto scritto, aree delimitate del cimitero, secondo le previsioni di cui al Piano cimiteriale, ai fini della costruzione di sepolcri di natura familiare.
2. Beneficiario è il concessionario, cioè la persona fisica a favore della quale è rilasciato l'atto formale di concessione, nonché tutte le persone della famiglia, secondo l'eccezione ampia di cui all'art. 433 C.C., che sono indicate espressamente quali beneficiarie della concessione. Coloro che non sono indicati nell'atto come beneficiari, non possono rivendicare alcun diritto sul sepolcro gentilizio.
3. Il diritto dei familiari beneficiari è acquisito dal momento della nascita, non può essere trasmesso né per atto tra vivi, né per successione "mortis causa", e non potrà essere perso per prescrizione o rinuncia, fatta salva la possibilità di non esercitare il diritto riconosciuto, o donare al Comune il sepolcro, nel caso di ultimo e unico beneficiario, e fatta salva altresì la revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cui all'art. 34.
4. Nel momento in cui si esauriscono i diritti di tutti i beneficiari, e cioè quando per ciascun titolare il cadavere viene deposto nel medesimo sepolcro, e sempreché vi sia ancora disponibilità di spazi all'interno del sepolcro stesso, questi possono essere trasmessi dagli ultimi beneficiari agli eredi, all'apertura della successione, secondo il diritto ereditario. Avviene in tal modo il mutamento della natura giuridica del sepolcro, da familiare a ereditario, ai sensi dell'art. 42.
5. L'atto di concessione deve specificare se il sepolcro ha natura ereditaria o gentilizia (di famiglia). In caso di dubbio o mancata indicazione, l'atto deve ritenersi comunque riferito ad un sepolcro di famiglia.
6. L'atto ha durata temporanea, che non può essere comunque superiore a novantanove (99) anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 51.
7. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi in ordine al diritto di sepoltura in tombe di famiglia, il concessionario può, in qualsiasi momento e qualora ricorrano i casi previsti dalle lettere a) e c) del comma 1 del successivo art. 55, autorizzare, mediante espressa dichiarazione da

conservare agli atti, la tumulazione provvisoria di salme di persone non previste nell'atto di concessione.

Art. 42

Concessione di tombe o sepolcri ereditari

1. In alternativa a tombe di famiglia, il Comune può stipulare atti di concessione per tombe o sepolcri "ereditari", in base ai quali il concessionario, persona fisica fatto salvo quanto previsto all'art. 43, può disporre e scegliere liberamente i beneficiari, anche al di fuori della cerchia familiare di cui all'art. 433 c.c.
2. I beneficiari sono identificati in base alle norme che regolano la successione "mortis causa", e risultano titolari di un diritto che si trasferisce nei modi stessi di ogni altro bene, alienabile in tutto o in parte, e oggetto di rinuncia.
3. La natura dell'atto concessorio deve essere esplicitata, fatto salvo quanto previsto all'art. 41 comma 5.

Art. 43

Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura, o i criteri per la loro precisa individuazione.
2. Tale tipologia di sepolcro è necessariamente di natura ereditaria, e pertanto si applicano le medesime norme di cui all'art. 42.

Art. 44

Costruzione manufatti tombe di famiglia e ereditarie

1. La costruzione di tombe di famiglia o ereditarie e' subordinata al rilascio di permesso di costruire.
2. Il concessionario di area cimiteriale edificabile e' tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia il progetto edilizio del manufatto che intende costruire sull'area medesima.
3. Le caratteristiche del manufatto dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, nel rispetto dei seguenti limiti, e fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 52:
 - a) i nuovi manufatti non possono essere interrati ed i lavori di costruzione non possono andare oltre i 0,50 m. di profondità rispetto alla superficie,
 - b) i manufatti non possono essere superiori a m. 3,80 di altezza misurata tra il piano di campagna ed il punto più elevato di tutti i prospetti, non superiori a m. 2,00 di larghezza, e a m. 2,50 di profondità per le tombe da sei posti, non superiori a m. 4,00 di larghezza e a m. 4,00 di profondità per le edicole funerarie da diciotto posti;

- c) la Commissione Edilizia Comunale può autorizzare altezze superiori in funzione delle costruzioni adiacenti.
4. Qualora fossero richiesti ampliamenti rispetto alle tombe ereditarie o di famiglia, questi devono comunque avvenire nei limiti sopra indicati ed in base alle tariffe determinate annualmente ai sensi dell'art. 3 comma 5.
5. Qualora per effettuare la costruzione del manufatto fosse richiesta la fornitura di energia elettrica, il concessionario dovrà avanzare apposita domanda di erogazione del servizio indicando il periodo di utilizzo e corrispondendo al Comune un canone determinato applicando la quota giornaliera di cui alla tabella allegata sub lett. a) al presente Regolamento, annualmente aggiornata con deliberazione della Giunta comunale in rapporto all'indice ISTAT di aumento del costo della vita, moltiplicata per i giorni feriali di utilizzo (escluso festivi e prefestivi).

Art. 45

Concessione di aree per tombe ereditarie o di famiglia

1. La concessione di tombe ereditarie o di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.
2. La concessione di aree cimiteriali e' vincolata alla costruzione di manufatto cimiteriale la cui costruzione dovrà essere completata entro tre anni dall'atto di concessione dell'area, pena la revoca della concessione medesima, senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a recuperare le somme versate per la concessione.
3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.
4. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario.

Art. 46

Esercizio dei diritti d'uso

1. L'esercizio del diritto d'uso delle tombe ereditarie o di famiglia spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni e' permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 47

Divisione, separazione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti di una comune tomba ereditaria o di famiglia o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Su tale richiesta si esprime il Responsabile del Settore, con provvedimento di accettazione o di diniego motivato.
3. La divisione o l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. Limitatamente alle tombe ereditarie, è consentito che uno o più concessionari, nelle forme di cui al comma 2, dichiarino la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura.
6. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti dei concessionari residuali.

Art. 48

Morte del concessionario e obblighi di comunicazione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata di cui al presente Capo, ovvero in ogni caso di cambio di residenza o domicilio del concessionario stesso o degli altri titolari di diritti sulla concessione, ai sensi dell'art. 41, i titolari medesimi ovvero i parenti sono tenuti a comunicarlo all'Ufficio Cimiteriale del Comune.
2. Qualora le comunicazioni inviate dal Comune non avessero riscontro, o comunque nel caso in cui fossero cambiati residenza o domicilio del concessionario o degli altri beneficiari e non si conoscessero i nuovi, si provvederà come segue:
 - a) mediante notifica all'ultimo domicilio conosciuto del concessionario, secondo le modalità di cui al c.p.c. previste per gli atti giudiziari, con successiva affissione presso l'albo pretorio.
 - b) successivamente, mediante pubblico avviso, affisso presso l'area cimiteriale, l'albo pretorio, la tomba di famiglia in oggetto, per un periodo non inferiore a tre mesi.
2. Qualora gli aventi diritto individuino preventivamente un unico domiciliatario per ogni comunicazione dell'Ente, verrà utilizzato quest'ultimo per le notifiche di cui al comma precedente, e il medesimo domiciliatario sarà tenuto alle comunicazioni tempestive di cui ai commi precedenti.

Art. 49

Scadenza delle concessioni

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà entro sei mesi dal termine a segnalare al concessionario, o suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata. E' fatta salva la perpetuità per le concessioni di sepolture private di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
2. Il rinnovo e' ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 41 del presente Regolamento.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 48.

Art. 50

Revoca della concessione

1. Nei casi già indicati all'art. 34, ed in particolare nel caso in cui la mancata manutenzione ordinaria o straordinaria del manufatto costruito possa recare grave danno all'incolumità pubblica, o sia motivo di grave degrado del decoro dell'area, il Comune ha facoltà di revocare la concessione, a seguito di una procedura di comunicazione e diffida ad adempiere, secondo le modalità di cui all'art. 52, e fermo restando l'emanazione di ordinanze per provvedere in via di urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica.

Art. 51

Fascicoli per le tombe di famiglia

1. Per ogni tomba di famiglia e' formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

Art. 52

Sepulture ereditarie o di famiglia ad inumazione

1. Le sepolture ereditarie o di famiglia ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le seguenti misure:
 - m. 2,50 x m. 2,50 per le sepolture contenenti n. 6 salme;
 - m. 4 x m. 4 per le sepolture contenenti n. 18 salme.
3. Sulle aree di concessione e' autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 70 per cm. 170 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al comma 2 del presente articolo. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 85 dal piano campagna.

4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda altra sepoltura.
6. Le sepolture di cui al presente articolo sono destinate ad esaurirsi con il decadere delle concessioni per le quali non e' previsto il rinnovo.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Si informano i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
3. Le esumazioni sono effettuate in date stabilite dall'ufficio e concordate con i congiunti dei defunti: in caso di impossibilità di rintracciare parenti, secondo quanto previsto dall'art. 48, i resti vengono depositati in camera mortuaria per un anno e successivamente nell'ossario comune.
4. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completo il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie mediante provvedimento del servizio competente.
6. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 54

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, comma 1, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie e' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 55

Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria, in appositi loculi, individuati in via definitiva con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 in data 10/12/1998, aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora siano stati estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) qualora i familiari dichiarino espressamente di voler erigere una tomba di famiglia per tumularvi la salma. In tal caso la concessione dell'area e la concessione edilizia devono essere acquisite entro 6 mesi dalla data della tumulazione provvisoria ed il deposito non può comunque superare la durata prevista dal comma 2 del presente articolo.
2. Il deposito provvisorio di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile per una sola volta per altri 6 mesi.
3. I depositi provvisori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo sono soggetti alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché delle tariffe per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
4. Il canone di utilizzo e' calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2 del presente articolo, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
7. Qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, e' concessa la tumulazione provvisoria di salme in tombe di famiglia, previa espressa dichiarazione del concessionario della sepoltura privata.

Art. 56

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si abbia motivo di ritenere che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento dell'inizio dell'operazione cui dovranno comunque presenziare.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 57

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 6 mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiale e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, agli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il VI grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

Norme finali e transitorie

1. Le norme del presente Regolamento acquisiscono efficacia con l'esecutività dell'atto approvativo del medesimo.
2. Esse non si applicano alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, se non alla loro naturale scadenza.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.